

ISSN 1679-8694

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

**REVISTA DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO
DA DÉCIMA QUINTA REGIÃO**

**DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DA
ESCOLA DA MAGISTRATURA**

ÓRGÃO OFICIAL DO TRT DA 15ª REGIÃO

Fonte Oficial de Publicação de Julgados
(TST, RI, art. 331, § 3º)

2004 — N. 24



DOCTRINA INTERNACIONAL

IL LAVORO MINORILE TRA DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO INTERNO

MATTEO CARBONELLI(*)

1. Il lavoro dei minori e lo sfruttamento di esso costituiscono, nella società contemporanea, un problema di vasta entità che va assumendo dimensioni sempre più allarmanti.

La povertà, l'abbandono forzato delle proprie case e i conflitti che continuamente si ripresentano nel mondo hanno aumentato il numero dei fanciulli bisognosi di protezione. I dati sono inquietanti: secondo stime contenute nell'ultimo rapporto globale elaborato dall'Ufficio Internazionale del Lavoro e intitolato *A future without child labour*, lavorano almeno 211 milioni di bambini tra i 5 e i 14 anni, dei quali 186 milioni in attività che rientrano nelle c.d. forme peggiori di lavoro minorile, e svolgono attività lavorative ancora altri 141 milioni di adolescenti tra i 15 e i 17 anni, dei quali 59 milioni nelle forme peggiori di lavoro minorile. Praticamente un minore su sei tra i 5 e i 17 anni è impiegato in una attività lavorativa, e più di due terzi dei minori costretti al lavoro (un bambino su otto ovvero 180 milioni circa di bambini nel mondo) sono esposti o obbligati a svolgere attività lavorative dannose o illecite. La maggior parte dei minori lavora nei settori di attività primaria (agricoltura, pesca, caccia, lavoro forestale); una più piccola parte nella produzione manifatturiera, nel commercio, nei lavori domestici, nei trasporti e nelle comunicazioni, nelle costruzioni o nell'industria mineraria. Molti di essi vengono ogni anno catturati nella trappola dello sfruttamento sessuale o del traffico di esseri umani; molti altri vengono coinvolti nei conflitti armati attualmente in corso in più di trenta Paesi. E' invece sconosciuto il numero di quanti, quotidianamente, sono esposti all'abbandono, all'indigenza ed allo sfruttamento all'interno delle proprie abitazioni, scuole o comunità.

* Docente da disciplina "Organização Internacional do Trabalho", na Università degli Studi di Roma — La Sapienza, de Roma. Docente da disciplina "Direito da União Européia", na Scuola Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri. Giudice Onorario Aggregato junto ao Tribunale di Roma. Secretário Geral da União Forense per la Tutela dei Diritti dell'Uomo. Diretor Responsável da Revista i Diritti dell'Uomo. Advogado.

La regione in cui il fenomeno è più grave è l'Asia, seguita dall'Africa e quindi dall'America Latina. Ma esso non riguarda solo i Paesi in via di sviluppo perché nessuna regione e nessun Paese al mondo ne sono al riparo. Secondo stime attendibili risulta ad esempio che nel Regno Unito sono tra il 15 e il 26% i bambini al di sotto di 11 anni che svolgono un'attività lavorativa anche saltuaria e tra il 36 e il 66% quelli al di sotto di 15 anni. E la situazione può ritenersi non dissimile in tutti gli altri Paesi industrializzati. Come rileva l'Ufficio Internazionale del Lavoro, il fenomeno si riscontra soprattutto nel settore informale, dove i lavoratori non sono tutelati dal quadro legale e regolamentare, e proprio la sua preponderanza in un tale settore, che sfugge al controllo di molte istituzioni ufficiali, indipendentemente dal livello economico del Paese, costituisce uno dei principali ostacoli all'abolizione effettiva del lavoro minorile, e addirittura, in molti casi, alla sua rilevazione.

Le cause sono molteplici e affondano tanto nell'universo sociale che nella realtà economica. Spesso si ricollegano ad una combinazione di fattori, che vanno dal bisogno di un reddito per il minore o la sua famiglia, al più basso costo del lavoro dei minori che sono sottopagati rispetto agli adulti, al fatto che i bambini sono ritenuti più adatti a svolgere determinati lavori o che alcuni lavori, come l'accattonaggio, rendono molto di più quando sono fatti dai bambini; più in generale le cause si ricollegano alla maggiore facilità con cui si può abusare della docilità dei minori, della loro scarsa coscienza dei propri diritti e della loro incapacità di difendersi.

Non solo dunque la gravità e l'estensione del fenomeno, ma sua diffusione globale giustificano una comune preoccupazione a livello internazionale e rendono necessario un coordinamento degli sforzi di tutti gli Stati attraverso strumenti che impongano una serie di obblighi giuridici.

2. Nell'ordinamento internazionale il problema della tutela dei minori, in particolare in relazione al loro sfruttamento nel campo del lavoro, si è posto già all'inizio del secolo scorso, quando tale tutela ha cominciato ad andare al di là dell'ambito esclusivo dell'ordinamento interno di ciascuno stato, che normalmente si limitava a considerare la condizione del minore all'interno della famiglia e la disciplinava attraverso norme che sostanzialmente riconoscevano al padre una *potestas* pressoché assoluta sul figlio minore.

Nel 1919 infatti, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro — la più antica delle organizzazioni internazionali collegata all'epoca con la Società delle Nazioni e attualmente con l'ONU come istituto specializzato con competenza nel campo del lavoro e della giustizia sociale, organizzazione per la quale la protezione dei fanciulli costituisce uno dei mandati principali ad essa assegnati dal suo stesso Statuto — ha adottato nella prima sessione della sua Conferenza Generale del Lavoro la *Convenzione n° 5*, che per la prima volta fissava l'età minima di ammissione al lavoro nelle industrie. Questa età veniva stabilita a 14 anni, salve le deroghe previste nella stessa convenzione, e fu successivamente elevata a 15 anni nel 1937.

Tra il 1919 ed il 1972 la Conferenza Generale del Lavoro ha adottato e rivisto più di dieci convenzioni e quattro raccomandazioni relative all'età minima di ammissione all'impiego in diversi settori di attività. Inoltre, la tutela dell'OIL si è estesa alle condizioni di lavoro di bambini e adolescenti che non erano in precedenza oggetto di norme di diritto internazionale, attraverso l'adozione di numerosi strumenti disciplinanti, ad esempio, il lavoro minorile notturno e gli esami medici da assicurare ai fanciulli impiegati in un'attività lavorativa. Deve inoltre ricordarsi l'approvazione, nel 1930, della *Convenzione sul Lavoro Forzato* che, pur non menzionando i minori, stabiliva l'abolizione di tutte le forme di lavoro forzato o coatto dandone al contempo una soddisfacente definizione.

La stessa OIL ha successivamente adottato nel 1973 una nuova convenzione, la *Convenzione n° 138 sull'Età Minima di Ammissione al Lavoro*, la quale, accompagnata dalla relativa Raccomandazione n° 146, è uno dei documenti fondamentali dell'OIL in materia di lavoro dei minori: essa abroga i precedenti strumenti adottati dalla stessa Organizzazione e trova applicazione in ogni ambito lavorativo. Questa Convenzione impegna gli Stati ratificanti a perseguire politiche volte alla totale abolizione del lavoro minorile e stabilisce che l'età minima per l'accesso al lavoro dei più giovani debba coincidere con quella del loro pieno sviluppo fisico e intellettuale; per questo non può essere inferiore all'età in cui si terminano gli studi dell'obbligo scolastico e comunque non può essere inferiore a 15 anni. Solo i Paesi in via di sviluppo possono inizialmente e in via transitoria fissarla sotto questo limite, e in ogni caso non prima dei 14 anni, mentre in generale tale limite di età s'innalza a diciotto anni per ogni attività che possa compromettere, in qualsiasi modo, la salute, la sicurezza o la moralità della persona.

Più recentemente è stata adottata nel 1999 la Convenzione n° 182, dedicata — come dice la sua intitolazione — alla proibizione dello sfruttamento delle forme peggiori di lavoro minorile e sulla quale ci intratteremo più avanti con maggior dettaglio.

In questo lungo arco di tempo, parallelamente all'aumentare della sensibilità sociale per la tutela dei minori, si sono susseguiti tutta una serie di altri strumenti internazionali anche al di fuori dell'OIL, che hanno man mano disciplinato vari aspetti dei fenomeni di cui parliamo.

E' da rilevare peraltro che anche ai minori si applicano quegli strumenti di carattere generale che riguardano indistintamente tutti gli individui, quali la *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo* del 1948, i Patti internazionali del dicembre 1966 (e cioè il *Patto sui Diritti Economici, Sociali e Culturali* e il *Patto sui Diritti Civili e Politici*) nonché, a livello regionale, la *Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* adottata a Roma il 4.11.1950, la corrispondente *Convenzione Americana* firmata a San José de Costarica il 22.11.1969 e la *Carta Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli* del 1986.

In particolare, solo per ricordare gli strumenti a portata globale, la *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo*, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10.12.1948, pur non avendo, come tutte le

dichiarazioni di principi, natura vincolante, costituiva cionondimeno un primo importante passo nella tutela dei minori riconoscendo espressamente l'esigenza di assicurare loro una protezione e cure particolari. I Patti del 1966, che in quanto veri e propri accordi internazionali hanno piena efficacia vincolante, traducono questo principio in alcune norme concrete. Se nel primo patto possiamo notare il divieto di tenere qualcuno in condizioni di schiavitù o servitù e di esigere lavori forzati o coatti, nel secondo dobbiamo rilevare, all'art. 10, insieme all'impegno a adottare speciali misure di protezione e di assistenza in favore di tutti i fanciulli, l'obbligo in particolare di proteggerli contro lo sfruttamento economico e sociale; ciò anche con la repressione del loro impiego in lavori pregiudizievoli per la loro moralità o per la loro salute, pericolosi per la loro vita o tali da nuocere al loro normale sviluppo, e con la fissazione, penalmente sanzionata, di limiti di età minima per il lavoro minorile.

Per venire agli strumenti internazionali direttamente rivolti alla tutela dei minori, è durante il periodo intercorrente tra la fine della prima guerra mondiale e l'inizio della seconda che si rileva la volontà di pervenire ad una normativa di carattere universale espressamente concernente una loro complessiva tutela. Con l'approvazione della *Dichiarazione di Ginevra sui diritti del fanciullo* da parte dell'Assemblea Generale della Società delle Nazioni nel 1924, si afferma infatti, per la prima volta, il diritto del fanciullo ad una normale crescita psicofisica e spirituale e ad una protezione speciale che gli consenta di ricevere un'educazione e gli garantisca un futuro. Nonostante tale atto avesse, come è proprio di tutte le dichiarazioni internazionali, valore meramente esortativo, la sua approvazione ha segnato un altro importante passo in avanti sulla strada del riconoscimento dei diritti dell'infanzia.

A questa Dichiarazione ha fatto seguito l'altra *Dichiarazione internazionale sui diritti del fanciullo*, adottata dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1959. In essa si affermavano dieci principi con i quali venivano tra l'altro ribaditi i diritti del minore, nell'interesse suo e di tutta la società, a ricevere una speciale protezione e assistenza, a non subire discriminazioni, a beneficiare di un sano sviluppo psico-fisico e ad essere protetto contro ogni forma di sfruttamento, con il divieto di inserimento nell'attività produttiva prima di aver raggiunto un'età minima adatta, e in nessun caso in una occupazione o impiego nocivi per la sua salute o il suo sviluppo fisico, mentale o morale.

Sempre nell'ambito ONU è solo con la *Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989*, però, che si raggiunge una più completa protezione dell'infanzia. Questa convenzione, incentrata sui bisogni essenziali dei minori, è basata sulla convinzione che ad essi appartengano diritti civili e politici, sociali, culturali ed economici, esattamente come agli adulti e costituisce in questo senso un quadro di riferimento organico dei vari sforzi compiuti a difesa dei diritti dei fanciulli. In quanto accordo internazionale, essa crea — occorre ricordarlo — veri e propri obblighi giuridici per gli Stati contraenti, che sono oggi la quasi totalità degli Stati esistenti, dal momento che questa convenzione è stata universalmente ratificata con l'eccezione

di soli due Stati: la Somalia, poiché priva di un governo internazionalmente riconosciuto, e gli Stati Uniti, che non concordavano su alcune sue disposizioni.

In questa Convenzione vengono affrontati come un unicum indivisibile tutti gli aspetti che compongono il mondo dell'infanzia, considerandoli tra di loro strettamente interconnessi per un equilibrato sviluppo della persona del minore; si può quindi affermare che tutte le disposizioni che, in essa, riconoscono diritti quali quello alla salute, allo studio, ad un ambiente sano, al riposo e allo svago; esplicano la loro influenza anche rispetto al settore del lavoro minorile. Specifiche norme sanciscono peraltro, nell'art.32 in particolare, il diritto del fanciullo ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e qualsiasi tipo di lavoro rischioso o che comprometta la sua educazione, la sua salute, o il suo sviluppo; con l'obbligo a carico degli Stati di prendere tutte le necessarie misure di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per garantirne l'attuazione, fissando in particolare l'età minima per l'ammissione al lavoro, stabilendo un'appropriate disciplina in materia di orario e di condizioni di lavoro e stabilendo altresì pene o altre sanzioni adeguate per garantire l'effettiva applicazione delle stesse disposizioni. E' inoltre da notare, come forma di controllo internazionale, l'impegno degli Stati a presentare rapporti periodici sulle misure da essi adottate e sui progressi compiuti nella realizzazione di questi diritti al Comitato sui diritti del fanciullo, istituito con la stessa convenzione, il quale potrà richiedere ulteriori informazioni agli Stati interessati e riferire all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. In ambito europeo, in particolare a partire dagli anni '90, si registra l'adozione di strumenti sempre più impegnati nella lotta allo sfruttamento del lavoro minorile.

Con la Risoluzione A30172/92 dell'8.7.1992 il Parlamento europeo ha adottato la *Carta europea dei diritti del fanciullo*, che mira a tutelare, in maniera complessiva, i diritti fondamentali dei minori e statuisce quindi, tra l'altro, una protezione contro qualunque tipo di sfruttamento economico. In particolare al punto 8.39, si afferma in essa che nessun fanciullo può essere costretto ad eseguire un lavoro che ne metta in pericolo la salute fisica o mentale, lo sviluppo, o che leda il suo diritto all'istruzione di base, e che nessun fanciullo deve iniziare a lavorare in modo permanente prima dei 16 anni di età, e in nessun caso prima di aver terminato il periodo di formazione scolastica obbligatoria. Ma la Carta va ancora oltre, prevedendo un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla base della legislazione nazionale che maggiormente protegge i minori in relazione ad alcuni aspetti, tra i quali l'età minima di ammissione al lavoro e le relative deroghe, il divieto generale di utilizzare fanciulli in lavori basati sull'uso di sostanze pericolose, in lavori sotterranei o notturni, o che comportino ore straordinarie, nonché il divieto di lavori suscettibili di mettere in pericolo la loro salute, la loro istruzione o il loro sviluppo fisico o morale. Ed aggiunge inoltre il diritto di ogni fanciullo di età superiore ai 16 anni che svolga un lavoro a una remunerazione decorosa e sufficiente e, qualora svolga un lavoro uguale a quello di un adulto, il diritto a un pari trattamento quanto a remunerazione, formazione professionale, previdenza sociale ecc.

Particolare attenzione è anche accordata nella Carta europea alla protezione dei fanciulli da qualsiasi forma di schiavitù, violenza o sfruttamento sessuale, prevedendosi in essa l'adozione di misure opportune per impedire che sul territorio comunitario un fanciullo possa essere sequestrato, venduto o sfruttato a fini di prostituzione o di produzione di materiale pornografico o che nella Comunità si prepari o si sostenga lo sfruttamento sessuale dei fanciulli al di fuori del territorio comunitario; una tutela speciale è altresì assicurata ai minori contro la droga, stabilendosi l'obbligo degli Stati membri di promuovere campagne di informazione sui rischi insiti nel consumo di droga, sulla prevenzione e sulla riabilitazione.

L'importanza di reprimere lo sfruttamento infantile e di tutelare la salute e l'integrità psico-fisica dei giovani è stata successivamente ribadita dalla *Direttiva n° 94/33* relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, approvata dal Consiglio dell'Unione Europea il 22.6.1994.

Questa Direttiva impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per vietare il lavoro dei bambini prima dell'età in cui cessano gli obblighi scolastici imposti dalla legislazione nazionale, e comunque prima dei quindici anni, pur essendo previste eccezioni per il lavoro svolto nell'ambito della formazione alternativa o del tirocinio, nonché per le attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e per altri lavori leggeri.

Sono poi indicate le categorie di attività pericolose e faticose per le quali è invece fatto in ogni caso divieto di impiegare minori di diciotto anni, e sono altresì precisati gli obblighi del datore di lavoro sia in via generale che con specifico riferimento all'orario di lavoro, al lavoro notturno, alle pause ed ai periodi di riposo giornaliero, settimanale ed annuale.

Tra gli altri atti particolarmente significativi a livello europeo, nell'ambito di quella diversa organizzazione che è costituita dal Consiglio d'Europa, occorre infine citare la *Raccomandazione n° 1336 (1997)* da questo adottata il 26.6.1997 sulla lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile come priorità.

In tale Raccomandazione, dopo aver sottolineato la volontà di sostenere con forza gli obiettivi posti dalla Convenzione n° 138 (1973) dell'OIL per giungere progressivamente a fissare l'età minima di ammissione al lavoro ad un livello compatibile con il pieno sviluppo fisico e mentale dei giovani in vista di una abolizione del lavoro minorile, si afferma la necessità di porre fine immediatamente alle forme più intollerabili di lavoro minorile, alla schiavitù e alle pratiche simili alla schiavitù, al lavoro forzato o obbligatorio, inclusi la servitù e la servitù per debiti, all'uso dei bambini nella prostituzione, nella pornografia e nel traffico di droga, e al loro impiego in ogni tipo di lavoro che metta in pericolo la loro salute, sicurezza e moralità. E laddove siano identificate le categorie intollerabili di lavoro minorile, la Raccomandazione pone la necessità di piani di azione per la loro eliminazione attraverso un'integrata strategia di prevenzione, regolamentazione e riabilitazione. Essa infine rivolge agli Stati membri una serie di raccomandazioni al fine di combattere fermamente lo sfruttamento economico dei minori: in particolare chiede loro di adottare una chiara politica nazionale ed un programma di azione al riguardo, di intraprendere ricerche

sistematiche finalizzate all'intervento in tutti gli ambiti relativi al lavoro minorile, di rivedere la legislazione nazionale per meglio rafforzare la tutela dei minori; di migliorare l'efficacia dei servizi ispettivi scolastici e del lavoro; di coinvolgere in tali sforzi, attraverso la consultazione, tutte le parti interessate quali i sindacati, i datori di lavoro, le organizzazioni non governative, i genitori e gli stessi minori.

4. Ma il risultato attualmente più importante sul piano internazionale, e sul quale vale la pena di soffermarci con qualche maggiore dettaglio, è certamente la già accennata *Convenzione n° 182 sull'eliminazione delle peggiori forme del lavoro minorile* adottata dall'OIL nel giugno 1999 e entrata in vigore nel novembre 2000, essendo stata ratificata ad oggi con una velocità senza precedenti da 135 Stati.

Questa Convenzione, che istituisce precisi obblighi giuridici a carico degli Stati ed è accompagnata dalla relativa Raccomandazione n. 190, impone l'adozione di strumenti di intervento nazionali per eliminare le forme estreme, ma tuttora in diffusione, di sfruttamento dei minori.

Essa definisce per la prima volta quali sono le forme peggiori o intollerabili del lavoro minorile che devono essere eliminate per tutti i fanciulli di età inferiore ai 18 anni, attraverso un elenco puntuale e dettagliato che include:

a) tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati;

b) l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;

c) l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di attività illecite, quali, in particolare, quelle per la produzione e per il traffico di stupefacenti, così come sono definiti dai trattati internazionali pertinenti;

d) qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore.

5. Per renderci conto della portata di questa Convenzione basterà brevemente ricordare in relazione alle singole forme di lavoro minorile in essa proibite i diversi strumenti internazionali già in precedenza adottati.

A) Il fenomeno della *tratta* dei minori, in particolare, è da molti anni, in ambito internazionale, oggetto di vivo interesse e grande preoccupazione.

La stessa OIL aveva cominciato ad occuparsi di simili problemi già da molto tempo, adottando le *Convenzioni n° 29 del 1930 e n° 105 del 1957* sul lavoro forzato, il cui obiettivo è di sradicare "ogni forma o servizio preteso da un individuo sotto la minaccia di una qualsiasi pena o per il quale tale individuo non si sia offerto spontaneamente".

Anche nella già citata *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989* si ritrovano disposizioni rilevanti, anche se senza una precisa definizione del fenomeno né una sua specifica disciplina, ma

piuttosto con un approccio suscettibile di fungere da guida pratica contro la diffusione del fenomeno stesso. Di particolare significato, a tal proposito, oltre all'art. 11 che impone agli Stati contraenti di adottare le misure appropriate per lottare contro i trasferimenti illeciti all'estero di fanciulli ed il loro mancato rientro (nei paesi d'origine), l'art. 35 a termini del quale gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata su piano nazionale, bilaterale e multilaterale per prevenire il rapimento, la vendita o il traffico di fanciulli a qualsiasi fine o sotto qualunque forma.

Riprendendo le indicazioni contenute nell'Agenda adottata a conclusione del Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale commerciale dei minori, tenutosi a Stoccolma nel 1996, l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato nel maggio 2000 il *Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui diritti del fanciullo, riguardante la vendita dei bambini, la prostituzione e la pornografia infantili*, entrato in vigore nell'ottobre 2001. La rilevanza di tale documento è data dal fatto che, dopo aver qualificato la tratta come ogni atto o transazione in cui un bambino è trasferito da qualunque persona o gruppo di persone ad un altro in cambio di una remunerazione o per qualunque altro motivo, esso stabilisce l'obbligo per gli Stati contraenti di prevedere come reati nelle loro legislazioni penali le attività relative alla vendita dei fanciulli, al loro sfruttamento sessuale, al trapianto di organi di minori a fini di lucro ed il loro impiego in un lavoro forzato, siano questi reati commessi all'interno del territorio statale ovvero transnazionalmente e siano essi commessi su base individuale o organizzata.

Nel dicembre del 2000 è stato poi adottato ancora dall'Assemblea generale il *Protocollo per la prevenzione, la soppressione e la punizione del commercio di esseri umani, in particolare donne e bambini*, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale. Questo Protocollo, che fornisce per la prima volta una definizione del commercio di persone come "il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, la raccolta di persone, con la minaccia di ricorso o il ricorso alla forza o ad altre forme di costrizione, attraverso il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o di una situazione di vulnerabilità, o tramite l'offerta o l'accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che abbia autorità su un'altra a fini di sfruttamento", aggiunge anche che, per ciò che riguarda i minori il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, la raccolta di un fanciullo a fini di sfruttamento sono considerati come "commercio di persone" anche ove non facciano ricorso ad alcuno dei mezzi sopra citati; e conformemente alla Convenzione n° 182 dell'OIL, specifica che lo "sfruttamento" comprende il lavoro forzato o obbligatorio, nonché tutte le forme di schiavitù o le pratiche analoghe alla schiavitù e la servitù. Il Protocollo pone quindi l'accento sulla necessità di adottare misure legislative efficaci, che prevedano l'incriminazione dei trafficanti e non delle vittime, la protezione di queste ultime da ulteriori tentativi di sfruttamento, la repressione delle organizzazioni coinvolte nella tratta e l'istituzione di procedure di favore per i fanciulli al fine di incoraggiarli a deporre e testimoniare contro i trafficanti.

In concreto importanti iniziative sono state prese anche a livello regionale tramite accordi che, come ad esempio il Patto di Stabilità per l'Europa Sud-orientale, mirano, attraverso una task force contro la tratta di esseri umani, ad un'opera di sensibilizzazione, formazione e scambio di programmi per l'attuazione delle misure legislative adottate e per la cooperazione con altri Paesi al fine della prevenzione delle attività vietate e della protezione delle vittime, l'assistenza al rimpatrio e la reintegrazione. Altre concrete iniziative sono derivate da altri accordi che hanno portato, come nel caso della Consulta sub-regionale istituita nell'Africa Centro-occidentale per lo sviluppo di strategie contro la tratta di bambini a scopo di sfruttamento in ambito lavorativo, all'adozione di una Piattaforma comune di azione da parte di diversi Paesi di quest'area.

B) Anche l'altro gravissimo fenomeno del coinvolgimento di minori nella *prostituzione* e nella *pornografia*, proibito come forma intollerabile di lavoro minorile dalla Convenzione n° 182 dell'OIL, è stato oggetto di particolare attenzione in diversi strumenti internazionali.

Così nella più volte citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del Fanciullo del 1989 si è espressamente affermata l'esigenza di rivolgere tutti gli sforzi alla prevenzione e agli interventi psicosociali diretti al recupero dei giovani vittime di violenza sessuale, e in diverse dichiarazioni internazionali si è fatta esplicita menzione della necessità di tutelare il minore da abusi sessuali anche attraverso iniziative concertate.

Possono segnalarsi al riguardo la *Risoluzione n° 1992/74* adottata nell'ambito delle Nazioni Unite, che ha delineato un Programma di Azione per la prevenzione della vendita di bambini, della prostituzione infantile e della pornografia coinvolgente i minori, e più in generale per la prevenzione dello sfruttamento del lavoro minorile, nonché la *Dichiarazione sulla protezione dei bambini dallo sfruttamento sessuale nel turismo* adottata nel 1996 dall'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA).

Sulla base delle indicazioni contenute poi nella *Dichiarazione e nel Piano di Azione*, adottati all'unanimità nel già menzionato Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori tenutosi a *Stoccolma* nel 1996, non soltanto si è realizzata una intensificazione degli sforzi di numerosi Stati per giungere ad una convergenza delle legislazioni nazionali nella definizione dei reati e delle pene concernenti i diversi aspetti di questo fenomeno ma si è avuto un forte impulso alla lotta contro di esso anche mediante l'elaborazione di ulteriori strumenti normativi.

Occorre ricordare a questo proposito il *Protocollo* opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 *riguardante la vendita, la prostituzione e la pornografia infantile*, già precedentemente citato in relazione alla tratta. Tale Protocollo, adottato nel maggio 2001 ed entrato in vigore nell'ottobre dello stesso anno, fornisce innanzi tutto una definizione, oltre che della vendita, della prostituzione e della pornografia infantili, configurando la prima come "l'impiego di un bambino in attività sessuali in cambio di una remunerazione o per qualunque altro motivo", e la seconda come "ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un bambino coinvolto in

attività sessuali esplicite reali o simulate o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un bambino per scopi principalmente sessuali". Richiamando le conclusioni della Conferenza internazionale per combattere la pornografia infantile su internet svoltasi a Vienna nel 1999, conclusioni che esortavano alla criminalizzazione in tutto il mondo della produzione, distribuzione, esportazione, trasmissione, importazione, possesso intenzionale e promozione della pornografia infantile, e sottolineavano l'importanza di una più stretta cooperazione e collaborazione tra i governi e l'industria di Internet, il Protocollo prevede quindi numerose misure per combattere la diffusione di questi aspetti dello sfruttamento sessuale minorile.

Esso impone ad ogni Stato parte, tra l'altro, di includere nella sua legislazione penale la previsione di specifici reati in questo campo, siano essi commessi all'interno del suo territorio o transnazionalmente, su base individuale o organizzata; e impone altresì di adottare misure sanzionatorie di confisca o sequestro delle merci, degli strumenti e dei proventi relativi a tali attività criminose, con la chiusura dei locali utilizzati, nonché di dare esecuzione alle relative richieste da parte di altri Stati. Il Protocollo impegna inoltre gli Stati ad adottare durante tutte le fasi del processo penale le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini vittime delle pratiche proibite e successivamente ad adottare tutte le misure concretamente possibili per assicurare ogni adeguata assistenza alle stesse vittime dei reati in vista del loro completo reinserimento sociale e ristabilimento fisico e psicologico. Esso impegna ancora gli Stati a adottare o rafforzare, attuare e diffondere leggi, provvedimenti amministrativi, politiche sociali e programmi al fine di prevenire i reati di cui è parola, nonché a prendere ogni misura necessaria per rafforzare la cooperazione internazionale mediante accordi multilaterali, regionali o bilaterali per la prevenzione degli stessi reati, per le indagini, i processi, e le condanne dei responsabili.

Soltanto alcuni mesi dopo è da rilevare che il secondo Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori, tenutosi il 20 dicembre 2001 a Yokohama, in Giappone, ad iniziativa dell'UNICEF, ha adottato una Dichiarazione finale (*Yokohama Global Commitment*), la quale, riaffermando con ancora maggiore forza gli impegni stabiliti nella dichiarazione di Stoccolma, ha ampliato l'ottica in cui viene visto il fenomeno, trattando oltre allo sfruttamento sessuale a fini commerciale, tutte le forme di sfruttamento sessuale in cui sono coinvolti i minori, e ha tra l'altro qualificato le attività della criminalità organizzata che utilizza bambini a fini di prostituzione e sfruttamento sessuale come un crimine contro l'umanità con esplicito riferimento allo Statuto della Corte Penale Internazionale, istituita a Roma il 17.7.1998 e recentemente entrata in funzione.

Molti risultati sono in effetti stati raggiunti accogliendo in questo senso le istanze della società civile che oggi si fanno portatrici di una sempre più forte volontà di tutelare i minori da ogni forma di abuso.

L'attività svolta dall'ECPAT (End Child Prostitution and Trafficking), organizzazione internazionale non governativa nata nel 1991, è significativa in questo campo. Tra le varie misure promosse da questa organizzazione

per prevenire e reprimere il traffico di minori e il turismo sessuale, di particolare importanza è stata l'introduzione del principio della giurisdizione extraterritoriale nelle legislazioni nazionali dei Paesi di provenienza del flusso turistico. In altre parole è ormai diventato possibile perseguire penalmente, anche nel rispettivo Paese di appartenenza, il cittadino che commetta all'estero reati di pedofilia o sfruttamento sessuale dei minori, reati che fino ad allora erano perseguibili solo nello Stato in cui venivano commessi. La base giuridica di una tale innovativa misura si fonda sulla gravità del crimine di sfruttamento sessuale, facilmente assimilabile alla riduzione in schiavitù; nell'ambito della protezione dei diritti umani, del resto, il principio della giurisdizione extraterritoriale è stato applicato anche rispetto ad altre fattispecie.

In diversi Paesi sono conseguentemente avvenuti cambiamenti rilevanti: nelle Filippine e in Thailandia, ad esempio, nella seconda metà degli anni '90 sono state modificate le leggi che rendevano perseguibili penalmente le prostitute ma non i loro clienti, sono state inasprite le pene per i pedofili e i trafficanti di bambini e sono stati avviati programmi per il recupero e il reinserimento sociale dei minori sottoposti a sfruttamento sessuale. Modifiche legislative che hanno introdotto il principio della perseguibilità extraterritoriale sono state apportate anche in altri Paesi tra cui Australia, Belgio, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Svezia. Tutto ciò ha portato in diverse situazioni a adottare misure concrete per contrastare i fenomeni del turismo sessuale a sfondo pedofilo e della prostituzione e pornografia infantile, nonché alla possibilità di punire un crescente numero di responsabili di tali reati.

C) Per quanto riguarda il coinvolgimento di minori in *attività illecite* e in particolare nella produzione e nel traffico di stupefacenti come altra forma intollerabile di lavoro minorile, può rilevarsi che la Convenzione n° 182 dell'OIL opera un rinvio ai "trattati internazionali pertinenti", che sono, nella fattispecie, la Convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York nel 1961 ed emendata con il Protocollo di Ginevra del 1972, la Convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna nel 1971, e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope approvata a Vienna nel 1988, la quale ribadisce e riassume le precedenti.

In particolare, quest'ultima convenzione, cui hanno aderito 106 Stati, prevede che a tutta una serie di fatti sia attribuito il carattere di reato e che essi siano sanzionati penalmente; prevede inoltre molteplici forme di collaborazione giudiziaria tra gli Stati, soprattutto in vista dell'estradizione, e delinea una strategia complessiva di contrasto alla droga, individuando, accanto agli strumenti più specificamente penalistici e processualistici (quali la limitazione dei benefici penitenziari, la previsione di operazioni internazionali nelle quali l'arresto venga ritardato rispetto alla commissione dei fatti), anche misure di lotta sia sul versante economico-finanziario (confisca dei proventi e superamento del segreto bancario per il finanziamento illecito, il riciclaggio e l'impiego dei profitti) sia sul versante economico-sociale (sostituzione delle colture di droga con altre colture non vietate).

D) L'ultima categoria di forme di lavoro minorile proibite dalla Convenzione n° 182 dell'OIL può apparire definita in maniera residuale rispetto alle precedenti; e secondo numerosi pareri, la Convenzione avrebbe dovuto far risaltare in maniera più precisa e specifica l'indicazione delle attività "particolarmente pericolose", da abolire immediatamente perché suscettibili di compromettere la salute, la sicurezza e la moralità dei fanciulli. Tuttavia, altri hanno osservato come la formula utilizzata traduca bene la decisione di vietare tale tipo di attività in quanto per la loro specifica individuazione deve farsi riferimento al paragrafo 3 della Raccomandazione n° 190 che accompagna la Convenzione.

E' infatti la stessa Convenzione che nel suo art. 4, par. 1, opera questo rinvio affermando che i tipi di lavoro indicati nell'articolo 3 d) saranno determinati dalla legislazione nazionale o dall'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e tenuto conto delle relative norme internazionali, in particolare dei paragrafi 3 e 4 della Raccomandazione sulle forme peggiori di lavoro minorile del 1999. E invero, il paragrafo 3 di questa Raccomandazione fornisce una lista di attività che possono essere considerati quali lavori pericolosi. Tale lista comprende:

- a) i lavori che espongono i minori ad abusi fisici, psicologici o sessuali ;
- b) i lavori svolti mediante l'uso di macchinari, attrezzature e utensili pericolosi o che implichino il maneggio o il trasporto di carichi pesanti ;
- c) i lavori svolti in ambiente insalubre tale da esporre i minori, ad esempio, a sostanze, agenti o processi pericolosi o a temperature, rumori o vibrazioni pregiudizievoli per la salute;
- d) i lavori svolti in condizioni particolarmente difficili, ad esempio con orari prolungati, notturni o che costringano il minore a rimanere ingiustificatamente presso i locali del datore di lavoro.

6. Abbiamo sinora sinteticamente enunciato quali sono stati, fino ad oggi, gli strumenti adottati nell'ordinamento giuridico internazionale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Può risultare certamente utile a questo punto richiamare sommariamente come gli Stati si sono adeguati ai loro obblighi internazionali in materia introducendo nei rispettivi ordinamenti giuridici interni le necessarie misure; ciò poiché spetta ad essi tradurre in concreto a livello nazionale i principi stabiliti sul piano internazionale.

Un gran numero di Paesi ha in effetti stabilito politiche, programmi o piani d'azione specifici per combattere la diffusione dello sfruttamento minorile e l'orientamento di tali politiche differisce da Paese a Paese.

Tanto per citare alcuni casi, il Governo degli Stati Uniti, ad esempio, ha lanciato un Programma nazionale d'azione contro il lavoro minorile, volto in particolare a prevenire lo sfruttamento dei fanciulli mediante attività illecite, a ridurre il numero di giovani lavoratori vittime di incidenti sul lavoro,

a prevenire l'abbandono degli studi e ad avviare una campagna di informazione al riguardo. Tale Programma d'azione prevede progetti stabiliti a livello federale e partenariati con gli stati, con il monitoraggio del Ministero federale del Lavoro e di altre istituzioni competenti a livello statale e federale.

Nel Messico nel quadro di un Programma di attività a tutela dei minori è stato istituito un Consiglio con il compito in special modo di favorire lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti.

Tra gli altri Paesi, il Programma nazionale lanciato nel Ghana ha focalizzato l'attenzione sui fanciulli che si prostituiscono, i ragazzi di strada, i bambini impiegati in attività domestiche, quelli che lavorano nei piccoli giacimenti minerari, accordando la priorità alle ragazze, ai fanciulli che lavorano nelle situazioni più pericolose ed ai minori di dodici anni.

Il "Programma per la gioventù" adottato dal Kazakistan mira a realizzare organici meccanismi giuridici ed economici per l'attuazione di una politica volta a preservare i diritti dei giovani nei rapporti di lavoro, favorendone l'istruzione e difendendone la salute.

In generale però, parallelamente al perseguimento di una politica riguardante specificamente il lavoro minorile, è inoltre auspicabile che ogni Governo integri tale questione nel quadro complessivo di un'azione volta alla riduzione della povertà, a favorire l'educazione e la formazione professionale, a promuovere il lavoro e la protezione sociale. Ciò è quanto si è cercato anche di fare, per esempio, in Colombia, in Kenya, nel Messico, nella Tanzania, in Giamaica ed in Thailandia.

Per quel che riguarda i provvedimenti legislativi adottati in Italia, occorre citare, tra gli strumenti più recenti, il *Decreto Legislativo n° 345 del 1999*, approvato in attuazione della direttiva comunitaria n° 94/33 precedentemente citata. In forza di questa disciplina si distingue, nell'ambito dei minori di diciotto anni, tra "bambini" (minori che non hanno compiuto i quindici anni o che sono ancora soggetti all'obbligo scolastico) e "adolescenti" (minori compresi tra i quindici ed i diciotto anni non più soggetti ad obbligo scolastico). Ciò posto, la legge fissa l'età minima di ammissione al lavoro con riferimento al momento in cui il minore conclude il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non prima dei quindici anni. Il principio generale, dunque, si configura nel divieto di adibire i bambini al lavoro, ma sono previste alcune eccezioni per particolari prestazioni lavorative. Infatti, con il consenso dei titolari della potestà genitoriale e previa autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro, anche i bambini possono essere impiegati in attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario, nonché in spettacoli, purché ciò non pregiudichi la loro sicurezza, integrità psico-fisica e sviluppo e non impedisca l'assolvimento degli obblighi scolastici o formativi. Per contro, la legge indica lavori cui è vietato adibire anche gli adolescenti, salvo che siano svolti per finalità formative specificamente autorizzate, e sotto la stretta sorveglianza di formatori competenti anche sul piano della sicurezza. Fermi restando tali limiti di ammissione, la tutela dei minori è concentrata sull'imposizione di limiti in materia di orario di lavoro, di riposi intermedi e settimanali, di ferie annuali, con la predisposizione di un apparato di sanzioni penali ed amministrative.

Tra le altre norme con le quali l'Italia ha dato attuazione agli obblighi assunti contro le peggiori forme di sfruttamento economico dei minori, dobbiamo poi citare la *Legge n° 269 del 1998* contenente "*Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*". L'art. 1 di questa legge afferma testualmente che "in adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ... e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, ... la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a protezione del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia". La normativa così introdotta, che ha inserito nel codice penale gli artt. da 600 *bis* a 600 *septies* e modificato gli artt. 601 e 604, punta quindi all'inasprimento delle pene nei confronti di chiunque coinvolga i minori nella prostituzione o produca, detenga o possieda materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di fanciulli. Secondo la filosofia della legge, infatti, una tolleranza nei confronti di chi, pur senza danneggiare direttamente il soggetto in formazione, utilizza o fa circolare materiale in cui venga rappresentato uno sfruttamento sessuale di minore, sarebbe del tutto ingiustificata non solo perché l'uso di questo materiale può suscitare o sviluppare insani desideri di compiere personalmente ciò che si vede raffigurato, ma principalmente perché chi acquista o detiene o distribuisce materiale di questo tipo contribuisce ad incrementarne la domanda e influisce in tal modo sull'offerta di tale materiale di cui, in qualche modo, viene sollecitata una nuova e più abbondante produzione. E' inoltre da rilevare che la stessa normativa, in base al predetto principio di perseguibilità extraterritoriale, punisce le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e rende possibile perseguire i reati di sfruttamento sessuale minorile anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano.

Di grande rilievo è anche il fatto che con questa normativa per la prima volta nella legislazione italiana è stato affrontato il tema della pornografia per via telematica, un fenomeno nuovo assai inquietante per la diffusione ed accessibilità generalizzate, poiché permette facili comunicazioni e scambi anche sul piano intercontinentale, consente ad associazioni di pedofili una visibilità altrimenti impossibile e facilita il coinvolgimento degli stessi minori senza che i genitori ne siano a conoscenza.

7. Al di là delle misure legislative adottate dai singoli stati, che hanno la responsabilità principale e diretta dell'attuazione delle norme internazionali attraverso l'adattamento dei loro ordinamenti interni e la fissazione di adeguate politiche nazionali, occorre tuttavia aver presente l'importanza a questi stessi fini della cooperazione internazionale fra Stati, con le agenzie specializzate, con le parti sociali, anche attraverso la partecipazione dell'opinione pubblica.

In questo quadro va ancora ricordata l'azione svolta dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, nel cui mandato rientra proprio, accanto all'adozione di norme internazionali del lavoro, l'attuazione di un'ampia

cooperazione tecnica con l'elaborazione di politiche e programmi nel campo del lavoro; e una delle cui caratteristiche essenziali, come è noto, è la composizione tripartita che associa i Governi e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. L'utilizzo di strutture fondate su un costruttivo dialogo sociale può certamente agevolare la realizzazione di politiche e piani più coerenti e efficaci.

A tal proposito il *Protocollo relativo ad una coltura e ad una trasformazione delle bacche di cacao e dei loro prodotti derivati compatibile con la Convenzione n° 182 dell'OIL*, adottato nel 2001, è un esempio del modo in cui i principali attori del mondo industriale possono unire le loro forze a quelle dei lavoratori e delle organizzazioni in difesa dei diritti fondamentali per tentare di porre fine alle peggiori forme di lavoro minorile e di lavoro forzato in un intero settore.

E' poi di conforto notare, nel quadro della mobilitazione sociale che è tra gli elementi fondamentali della lotta contro lo sfruttamento dei minori, le diverse iniziative che sono state intraprese in occasione di innumerevoli avvenimenti internazionali e regionali molto pubblicizzati. Tra queste il lancio durante la Coppa d'Africa delle Nazioni, nel gennaio 2002, della campagna dell'OIL "Cartellino rosso al lavoro minorile": sponsorizzata dalla Confederazione Africana del Football e dal Comitato Organizzativo della Coppa, la campagna, che si serviva come simbolo del cartellino mostrato dagli arbitri in caso di violazioni delle regole del gioco, era finalizzata a utilizzare la grande popolarità del calcio e la pubblicità assicurata al torneo in tutti i continenti per sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo al problema del lavoro minorile ed per incoraggiarla ad unirsi nel movimento mondiale promosso per la sua abolizione.

Ma lo strumento che maggiormente si segnala tra le iniziative realizzate dall'OIL appare certamente l'IPEC (*International Programme for the Elimination of the Child Labour*). Si tratta del più impegnativo programma di cooperazione tecnica per l'eliminazione del lavoro infantile che, avviato nel 1992, ha registrato nel tempo uno sviluppo notevole così che nel dicembre 2001 era operativo in 75 Paesi, avendo 26 donatori, e con progetti previsti o in corso di realizzazione per un budget superiore ai 200 milioni di dollari.

La sua azione è essenzialmente mirata ad arrestare lo sfruttamento dei bambini rafforzando le capacità nazionali di affrontare il problema e promuovendo una legislazione protettiva; essa dà la massima priorità alla lotta contro le forme estreme di sfruttamento minorile, come il lavoro in condizioni e occupazioni pericolose, l'asservimento dei figli per ripagare i debiti, la prostituzione e il traffico di minori, con una speciale attenzione per i bambini di età inferiore ai dodici anni e per le bambine. Sostiene inoltre l'attuazione di misure volte alla prevenzione, al ritiro ed al riadattamento dei fanciulli impiegati in attività pericolose, affiancando a questo impegno la promozione del c.d. "lavoro decente" in quanto, per garantirne gli effetti e la durata, il ritiro dei fanciulli dai lavori vietati deve accompagnarsi a soluzioni alternative che offrano agli stessi ed alle loro famiglie un'educazione, un reddito ed un lavoro che preveda adeguate tutele.

8. Risulta in conclusione da tutto ciò una grande complessità dei problemi relativi al lavoro minorile, che si intrecciano spesso — con connotazioni diverse nei diversi casi — con quelli dello sviluppo dell'intero Paese e richiedono dunque per una loro soluzione di essere collocati tra gli obiettivi primari del quadro macroeconomico e sociale pertinente. Basti solo pensare a situazioni quali quelle in cui il lavoro di un bambino sfruttato costituisca l'unica fonte di reddito familiare ovvero lo sottragga comunque a uno stato di abbandono o di delinquenza, come è il caso dei c.d. "bambini di strada".

E' chiaro che si impongono in certe condizioni cambiamenti anche nel modello sociale: la riduzione della povertà e l'aumento del tasso di scolarizzazione sono, per fare un esempio, indispensabili per l'abolizione del lavoro minorile, ma gli sforzi compiuti in questo senso dovranno essere accompagnati, per svolgere la loro efficacia, dall'attuazione di sistemi di protezione sociale innovativi che possano ridurre la vulnerabilità dei gruppi emarginati, ivi compresi i fanciulli. La partecipazione attiva di tutte le parti sociali si rivela a questo fine di importanza cruciale, così come la partecipazione attiva di tutte le categorie interessate; ed è particolarmente importante che la loro voce e il loro punto di vista, come la voce e il punto di vista dei minori, dei loro genitori e delle comunità nelle quali essi vivono e lavorano, siano ascoltati e tenuti nella giusta considerazione tutte le volte in cui dei programmi di lotta contro lo sfruttamento dei minori debbano essere esaminati, pianificati o realizzati; ciò se si vuole che essi rispondano veramente ai bisogni reali e assicurino una reale tutela offrendo ai minori stessi la concreta possibilità di fruire dei diritti garantiti.

Evidentemente la proclamazione dei diritti, sul piano internazionale o sul piano interno, è fondamentale, ed indispensabile è un incessante sforzo per un continuo loro avanzamento. Ma perché i diritti possano vivere nel concreto è parimenti imprescindibile il concorso della volontà politica e della sensibilità sociale. Per la tutela dei minori, e per la protezione del lavoro minorile in particolare, fortunatamente rispetto al passato, si registrano certo molti passi in avanti. Per il molto che resta sempre da fare per sradicare pratiche abusive è necessario il continuo e solidale impegno di tutti, e a tutti i livelli, affinché possa assicurarsi ai minori il godimento di quei diritti che devono essere loro riconosciuti.